

ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS

STATUTO

PREMESSA

1. ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS, è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", delle norme del presente Statuto, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dall'ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui condivide pienamente il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale.
4. ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ANTEAS - è riconosciuta quale livello di articolazione regionale della medesima ANTEAS.
5. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANTEAS, l'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.
6. ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di VENEZIA in Via Torino 103 – 30172 Mestre-Venezia.
7. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 1 - VALORI E FINALITA' SOCIALI

1. ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha



durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

2. ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.
3. ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS si propone, inoltre, di:
 - promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
 - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
 - promuovere le relazioni intergenerazionali;
 - sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
 - diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
 - promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli – secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
 - promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
 - promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
 - sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
 - la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS, in quanto articolazione regionale dell'ANTEAS, esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore dei propri soci, e dei loro associati e familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a. Servizi strumentali alle associate e ad altri enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultime svolte (lettera M, Art. 5 D. LGS 117/2017);

- b. Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera A, Art. 5 D. LGS 117/2017);
- c. Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, Art. 5 D. LGS 117/2017);
- d. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, Art. 5 D. LGS 117/2017);
- e. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, Art. 5 D. LGS 117/2017);
- f. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di interesse generale (lettera U, Art. 5 D. LGS 117/2017);

ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS può anche svolgere attività di:

- g. Coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionale;
 - h. Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
 - i. Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - j. Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni;
2. ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS può svolgere attività diverse secondarie e strumentali, individuate dall'organo di amministrazione, rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività, deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

3. ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.
4. ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.
5. I soci volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 - SOCI

- 
1. ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS, in quanto articolazione regionale dell'ANTEAS, ha come Soci le Associazioni ANTEAS avente sede legale nell'ambito territoriale provinciale e che hanno richiesto l'adesione ad ANTEAS nei termini indicati dallo Statuto nazionale dell'ANTEAS e sulla base delle apposite disposizioni statutarie che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci.
 2. I soci dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS sono, pertanto, di due categorie: Soci Affiliati collettivi e Soci Aggregati.
 3. Possono affiliarsi all'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS, tutte le associazioni dotate, o meno, di personalità giuridica, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'ANTEAS, che abbiano sede legale e svolgano le loro attività sul territorio comunale e provinciale e non abbiano scopo di lucro.
 4. In particolare possono essere Soci Affiliati dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS le Associazioni di Promozione Sociale, costituite a norma della legge 106 del 6 giugno 2016 e del D. LGS n. 117 del 3 luglio 2017, segnatamente dal titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", iscritte nella sezione "associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore.
 5. I Soci Affiliati costituiscono articolazioni territoriali dell'ANTEAS, dell'ANTEAS APS e dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS ai sensi dello Statuto Nazionale dell'ANTEAS, in particolare dell'Articolo 7.
 6. La procedura di ammissione del Socio Affiliato è disciplinata secondo l'Art. 23 Codice del terzo Settore, ed è deliberata dall'organo di amministrazione su richiesta dell'interessato e decorre dalla data di delibera.

7. I Soci Affiliati si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto Nazionale, Regionale e Provinciale, del Regolamento Nazionale e Regionale e dei provvedimenti adottati dagli Organi dell'ANTEAS, dell'ANTEAS VENETO APS e dell'ANTEAS SERVIZI PROVINCIALE, adottano la tessera sociale ANTEAS e uno statuto tipo approvato dal Consiglio Nazionale ma conservano piena autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Gli stessi svolgono tutte le attività sociali a proprio nome e nel loro interesse, in maniera del tutto autonoma ed indipendente e pertanto, sono gli unici responsabili del loro operato e in ogni caso, degli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi.
8. ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS, previa comunicazione alla Presidenza Nazionale, può associare ad ANTEAS, in qualità di Soci Aggregati, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale (affiliate) che, nella loro autonomia e senza diventare articolazioni territoriali di ANTEAS, intendano cooperare con ANTEAS per il raggiungimento di finalità comuni.
9. L'adesione all'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
10. Tutti gli associati, affiliati e aggregati, hanno diritto ad un voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto all' Art. 4 comma 2.
11. Le modalità e le condizioni di adesione e affiliazione all'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
12. La tessera sociale e l'affiliazione per tutte le attività ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre.
13. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Direttivo.
14. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS.
15. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio;

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS; b) di essere informati sulle attività dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS e controllarne l'andamento; b) di prendere parte e votare alle Assemblee; c) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; e) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative.
3. Possono essere delegati alle Assemblee dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS così come a quelle provinciali, nazionale ed essere eletti negli organi dell'ANTEAS solo soci persone fisiche maggiorenni, in regola con il tesseramento.
4. I rappresentanti dei soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Regionale, né prendere parte all'attività dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
5. I soci dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) recesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Nazionale, anche su proposta del Consiglio Regionale, che può essere attivata dal Consiglio Direttivo, per il Socio Affiliato e dal Consiglio Direttivo per il Socio Aggregato. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti per il Socio Affiliato, eventualmente attivato anche dal Consiglio Regionale, che può essere attivata dal Consiglio Direttivo, e dal Consiglio Direttivo per il Socio Aggregato qualora venga constatato: l. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'ANTEAS, l'inosservanza

dello Statuto Nazionale, del Regolamento Nazionale, dello Statuto Regionale e Provinciale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; II. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento Nazionale, dello Statuto Regionale e Provinciale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali; III. il verificarsi di gravi motivi, tra cui situazioni di palese conflitto interno, richiamati all'art. 24 del Codice Civile e che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;

2. Per i Soci Affiliati e Aggregati costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'ANTEAS o con le norme di legge vigenti in materia.
3. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa del rappresentante legale o delegato del Socio Affiliato o Aggregato.
4. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal presente Statuto, purché motivate e comunicate formalmente all'associato il quale ha diritto ad un contraddittorio, prima della decisione e facoltà di appello all'assemblea.
5. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ANTEAS o dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS.

ARTICOLO 6 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS:
 - L'Assemblea Regionale
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente Regionale
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (se dovuto)
 - Organo di controllo (se dovuto)
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS.
2. L'Assemblea Regionale è composta da tutti i soci, affiliati e aggregati, in regola con la domanda di iscrizione e il versamento della quota sociale per l'anno in corso:
 - a. I presidenti delle ANTEAS associate presenti sul territorio regionale;
3. Ogni quattro anni, entro il 30 aprile, deve necessariamente aver luogo una riunione dell'Assemblea Regionale per eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale con le seguenti modalità: a) all'Assemblea Regionale partecipano i delegati eletti dalle ANTEAS Provinciali; a quelle Provinciali, i delegati eletti all'interno delle ANTEAS locali; b) Il calcolo dei delegati avviene a livello provinciale su base locale.
4. Ogni Socio Affiliato o Aggregato, in regola con il versamento della quota di affiliazione da effettuarsi entro la data di convocazione dell'Assemblea Regionale ha diritto a un voto. L'Assemblea Regionale si svolge secondo le regole stabilite dal presente Statuto.
5. L'Assemblea Regionale si riunisce, in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
6. Le riunioni sono convocate dal Presidente Regionale, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc.).
7. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea Regionale; in tal caso il Presidente Regionale deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 7.
8. L'Assemblea Regionale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. Qualora l'Assemblea convocata in prima convocazione non raggiunga il quorum, la stessa avrà luogo in seconda convocazione e sarà ritenuta valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le delibere saranno assunte a maggioranza dei presenti.

9. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 17.
11. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
12. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale.
13. L'Assemblea Regionale ha i seguenti compiti:
- a. Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi Nazionali e Regionali dell'ANTEAS;
 - b. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
 - d. Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo;
 - e. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
 - g. Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
 - h. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;
 - i. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento dell'Associazione;
 - j. Deliberare su quant'altro demandato dalla legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
14. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS, in libera visione a tutti i soci.



ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 26 Codice del Terzo Settore, dell'ANTEAS ANTEAS SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo dispari di 5 a un massimo di 9 componenti eletti dall'Assemblea Regionale al proprio interno;
3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Regionale ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità,
5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. Eleggere e revocare il Presidente Regionale e il Vice Presidente Regionale;
 - b. Propone eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci;
 - c. Attuare le delibere sulle relazioni e programmi di attività e iniziative proposte dall'Assemblea Regionale;
 - d. Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo con il bilancio di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
 - e. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - f. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente Regionale per motivi di necessità e di urgenza;
 - g. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o previsto per legge;
 - h. Sostituire il componente dimissionario o che viene meno alle sue funzioni per gravi motivi con il primo dei non eletti e nel caso non ci sia, procedere a nuove elezioni.

7. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
2. Il Presidente Regionale dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
3. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Presiede alla direzione dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati, il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Nazionale, a seguito dell'emanazione dell'apposito atto del Presidente Nazionale dell'ANTEAS, attiva il meccanismo elettorale dei livelli territoriali dell'ANTEAS nell'ambito del territorio Regionale.
8. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente Regionale, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da quello anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



1. Ove si renda vacante la carica di Presidente o in caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, l'Assemblea Regionale, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione a nuova nomina.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
3. L'organo di controllo partecipa alle riunioni dell'Assemblea Regionale, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea Regionale con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
6. I componenti dell'organo di controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere alla Presidenza Regionale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. La carica di organo di controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS.
8. I componenti del l'organo di controllo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 11 - INCOMPATIBILITA'

1. Il Presidente Regionale dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS è incompatibile:
 - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
 - b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.

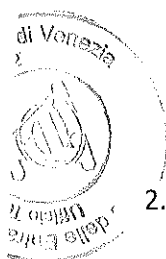
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'ANTEAS e dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS è immediata nei momenti in cui si verificano.
3. La carica di Presidente di ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS è incompatibile con quella di Presidente Nazionale o Provinciale Regionale di ANTEAS.

ARTICOLO 12 - REGOLAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo può dotarsi di un proprio Regolamento organizzativo compatibile con i vincoli previsti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È fatto divieto ad ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



ARTICOLO 14 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. Contributi dei soci;
 - b. Contributi dai privati;
 - c. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d. Contributi da organismi internazionali;
 - e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS nei termini di legge;

g. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

h. Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016 e dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 15 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea Regionale per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. All'Assemblea Regionale viene presentato anche l'eventuale bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dell'organo di controllo almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea Regionale.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea Regionale e potrà essere consultato da ogni socio.



ARTICOLO 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Regionale dal Consiglio Regionale o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea Regionale.
2. L'Assemblea Regionale che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Regionale e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 17 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Regionale. Con la stessa delibera, l'Assemblea Regionale provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'ANTEAS VENETO SERVIZI COORDINAMENTO REGIONALE APS di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in

analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



3	162	16/01/2023	0,00	T6G23L000162000ZH
			0,00	codice identificativo
				per eventuali adempimenti successivi
			0,00	

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6G



Verbale di Assemblea Ordinaria
ANTEAS VENETO COORDINAMENTO REGIONALE APS
del giorno 30/11/2022



L'anno 2022, il giorno 30 del mese di Novembre, alle ore 09:30, presso la sede Anteas Veneto sala riunioni in via Torino 103 Mestre -Venezia, si è riunita L'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione ANTEAS VENETO Coordinamento Regionale SERVIZI APS

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art.16 del vigente statuto sociale modifiche allo statuto, la Sig.ra Maria Luisa Corte: l'Assemblea approva, Verbalizzante la Sig.ra Bucolo Giuseppa.

Il Presidente costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così come previsto dall'art. 6 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, l'Assemblea ordinaria è tenuta con le modalità e maggioranze previste che sono presenti il quorum dei soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche dello Statuto ANTEAS VENETO COORDINAMENTO REGIONALE APS adeguamento previsto dal Codice del Terzo Settore sui punti indicati dal Runts;

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche allo statuto sociale su indicazione della legge del terzo settore del RUNTS.

Successivamente da lettura della proposta modifiche dello statuto dell'Associazione articolo per articolo. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e a conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale di ANTEAS VENETO COORDINAMENTO REGIONALE APS che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo per "Adeguamento ETS ex art.82 dlgs.117/2017"

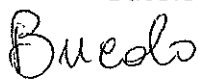
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Mestre-Ve 30/11/2022

Il Segretario verbalizzante

Bucolo Giuseppa



Firmato digitalmente da:

LISSANDRON AMERIGO

Firmato il 28/02/2023 11:06

Seriale Certificato: 2125054

Valido dal 25/01/2023 al 25/01/2026

Il Presidente dell'Assemblea

Corte Maria Luisa

